



**REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI VERGA”**

95013 Fiumefreddo di Sicilia (CT) – Via M. Rapisardi, 38 – Tel. 095-2197460

C.F. 83002540876 – cod. scuola: CTIC82600D

e-mail: ctic82600d@istruzione.it - ctic82600d@pec.istruzione.it

www.icvergafiumefreddodisicilia.edu.it

I. C- "G. VERGA" - FIUMEFREDDO S.
Prot. 0010546 del 30/10/2024
IV (Uscita)

Ai genitori degli alunni
Al personale docente (Scuola primaria e sec. di I grado)
Ai docenti coordinatori di classe
Al Sindaco, dott. Angelo Torrisi
e p.c. Al DSGA
Albo online / Portale ARGO

Oggetto: Informativa applicazione Decreto Caivano.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l'8 novembre 2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” **cosiddetto Decreto Caivano**;

VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”;

VISTA la circolare dell'USR Sicilia trasmessa con nota prot. n. 0016722 del 22/04/2024 sulla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica.

COMUNICA

1. Le principali novità introdotte dalla legge 159/23 di conversione del decreto legge 123/23 *"Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"* cosiddetto decreto Caivano;
2. Le procedure introdotte dall'USR Sicilia, per la prevenzione della frequenza irregolare tramite l'azione degli Operatori psicopedagogici territoriali (O.P.T.);
3. Procedure che l'Istituto metterà in atto per la gestione degli adempimenti sull'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica;
4. Validità dell'anno scolastico;
5. Chiarimenti sui certificati medici.

La Legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

La legge assegna un ruolo di vigilanza e di intervento sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai Dirigenti scolastici e ai Sindaci. Le Legge prevede che il Sindaco individui i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisca senza ritardo il Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo medesimo (genitore, tutore, affidatario...) invitandolo ad ottemperare alla Legge.

Con la presente si forniscono chiarimenti sulla gestione delle procedure previste dal Decreto Caivano e sulle modalità di intervento da parte della scuola in ottemperanza alla normativa.

1. PROCEDURE PREVISTE DAL DECRETO CAIVANO

1.1 MANCATA ISCRIZIONE

(situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione).

Ai sensi dall'art. 114 comma 1 del T.U., al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione, il **Sindaco**, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), **individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce** senza ritardo il **responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione** (d'ora in avanti **r.o.d.i.**), invitandolo ad ottemperare alla legge.

Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, **i Dirigenti scolastici trasmettono al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione** regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

Il Sindaco, ricevuti i dati da parte dei Dirigenti scolastici e **identificati i minori** che pur soggetti all'obbligo di istruzione **non risultano regolarmente iscritti** ammonisce, senza ritardo, il **r.o.d.i.** invitandolo ad ottemperare alla legge.

Se il **r.o.d.i.** previamente ammonito **non prova** di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non conduca il minore a scuola entro una settimana dall'ammonizione, il **Sindaco procede** ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., (**denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario**).

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 1 c.p. il **r.o.d.i.** è **punito con la reclusione fino a due anni**.

Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, **ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni**, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.

1.2 ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

(situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un **quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi**).

Il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione e **comunica, senza ritardo, al r.o.d.i.:**

- i casi di studenti **assenti per più di quindici giorni**, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;

- i casi di studenti la cui **mancata frequenza** ammonta ad almeno **un quarto del monte ore annuale** personalizzato senza giustificati motivi.

Il Dirigente scolastico, nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al **r.o.d.i.**, avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del **r.o.d.i.** medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

Se il **r.o.d.i.** previamente ammonito per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico, assenze tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall'ammonizione, **il Sindaco**, procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., (**denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario**).

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 1 c.p. il **r.o.d.i.** è **punito con la reclusione fino a un anno**.

Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, **ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni**, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.

2 PROCEDURE INTRODOTTE DALL'USR SICILIA, PER LA PREVENZIONE DELLA FREQUENZA IRREGOLARE ED ELUSIONE TRAMITE L'AZIONE DEGLI OPT

Il Dirigente scolastico **verifica la frequenza degli alunni** soggetti all'obbligo di istruzione e comunica all'Osservatorio d'Area sulla dispersione (O.P.T.):

- gli alunni che sono **assenti per più di sette giorni in un mese** anche non consecutivi, senza giustificati motivi;
- gli alunni che sono **assenti per più di quindici giorni**, anche non consecutivi, **nel corso di tre mesi**, senza giustificati motivi;
- i casi di studenti la cui **mancata frequenza** ammonta ad almeno **un quarto del monte ore annuale** personalizzato senza giustificati motivi.

Il Dirigente scolastico in sinergia con l'Osservatorio contatta la famiglia per promuovere e facilitare il rientro a scuola e, sentiti i docenti, predisporre interventi educativi coordinati sulla famiglia e sul minore.

Se le assenze persistono, a seconda del loro numero e delle singole situazioni, si procederà al riorientamento dello studente e/o si avvieranno le procedure relative all'elusione dell'obbligo di istruzione.

3 PROCEDURE CHE L'STITUTO METTE IN ATTO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SULL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

I docenti di classe ed i Referenti per la dispersione scolastica monitorano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando le seguenti ipotesi:

A	Frequenza irregolare	Assenze per più di n. 7 giorni anche non consecutivi nel corso di 1 mese, senza giustificati motivi
B	Elusione	Assenze per più di n. 15 giorni anche non consecutivi nel corso di n. 3 mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato , senza giustificati motivi

A – PROCEDURA “FREQUENZA IRREGOLARE”

Compiti dei DOCENTI coordinatori di classe, connessi alla procedura “FREQUENZA IRREGOLARE”

I docenti di classe riportano nel documento denominato **“Monitoraggio interno alunni – foglio rilevazione assenze”** le assenze degli alunni della propria classe e hanno cura di controllare le situazioni di rischio in merito alla frequenza irregolare.

Al 5° giorno di assenza, non giustificato anche non consecutivo all'interno del mese, il docente coordinatore contatta la famiglia dal telefono della scuola e appunta il fonogramma nell'apposito registro.

In caso di assenze superiori a 7 giorni, non giustificate anche non consecutive all'interno del mese, il docente coordinatore segnala l'inadempienza al **Referente per la Dispersione scolastica** dell'istituto **Ins. GIUSEPPA CORICA** e al Dirigente scolastico, compila la **“Scheda segnalazione alunni - 2024_2025”** per l'inoltro all'Osservatorio di Area per la dispersione n. 8, così come segue:

- Oggetto da indicare: **SEGNALAZIONE ALL'OSSERVATORIO DI AREA n. 8 – Giarre**,
- Nel corpo della mail: **ALUNNO/A** (indicare iniziali del cognome e del nome),
- Classe, Sezione, Ordine di scuola
- Allegati firmati ed in formato pdf: **Scheda segnalazione alunni - 2024_2025**,
- L'ufficio di segreteria, dopo averla protocollata, trasmette la scheda sopraindicata all'Osservatorio d'Area n. 8 – Giarre all'attenzione dell'O.P.T. e ha cura, inoltre, di inserire detto documento nel fascicolo personale dell'alunno/a.

L'O.P.T., in accordo con il D.S., mette in atto le azioni più adeguate al caso in oggetto. I docenti coordinatori di classe verificano il rientro a scuola dell'alunno/a. In caso di rientro la procedura si ritiene conclusa.

Il monitoraggio si intende continuo fino al termine dell'A.S., pertanto la procedura va riattivata al verificarsi delle condizioni di assenza sopra indicate, senza giustificato motivo.

B – PROCEDURA “ELUSIONE”

Compiti dei DOCENTI di classe connessi alla procedura “ELUSIONE”

I docenti di classe riportano nel documento denominato **“Monitoraggio interno alunni – foglio rilevazione assenze”** le assenze degli alunni della propria classe e hanno cura di controllare le situazioni di rischio in merito all'elusione.

Dopo il 15° giorno di assenza, anche non consecutiva, senza giustificato motivo, nell'arco di n. 3 mesi, il docente Coordinatore:

- **contatta la famiglia** e appunta il **fonogramma** in apposito registro depositato in segreteria;
- avvisa il **Referente per la Dispersione scolastica** dell'istituto **Ins. GIUSEPPA CORICA**;
- il docente coordinatore di classe unitamente al referente per la dispersione si assicurano che il r.o.d.i. dia riscontro alla scuola entro n. 7 giorni dalla comunicazione.

Di conseguenza possono verificarsi le seguenti ipotesi:

- B1** Se il r.o.d.i. prova di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati (in caso di elusione) oppure giustifica con motivi di salute o con altri impedimenti gravi documentati le assenze dell'alunno/a per più di n. 15 giorni anche non consecutivi nel corso di n. 3 mesi, la procedura si ritiene conclusa. **Il monitoraggio si intende continuo fino al termine dell'a.s., pertanto la procedura va riattivata al verificarsi delle condizioni di assenza sopra indicate, senza giustificato motivo.**
- B2** Se il r.o.d.i. **NON** prova di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati (in caso di elusione) oppure **NON** giustifica con motivi di salute o con altri impedimenti gravi documentati le assenze dell'alunno/a per più di 15 giorni anche non consecutivi nel corso di n. 3 mesi, il docente coordinatore di classe avrà cura di compilare, allo scadere dei 7 giorni, la "Scheda di segnalazione al Sindaco" che sarà inviata alla segreteria della propria scuola all'attenzione del Dirigente scolastico che entro 7 giorni la invia al Sindaco e per conoscenza anche all'O.P.T. dell'Osservatorio d'area sulla dispersione n. 8.

Costituisce **elusione dell'obbligo** di istruzione anche la **mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato** senza giustificati motivi. Al verificarsi del superamento di un quarto di assenze del monte ore personalizzato senza giustificati motivi, dovrà essere seguita la stessa procedura (B1-B2).

Compiti del REFERENTE PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA connessi alle procedure "FREQUENZA IRREGOLARE" e "ELUSIONE"

Il docente referente per la dispersione scolastica:

- supervisiona il documento informatico denominato **"Monitoraggio interno alunni – foglio rilevazione assenze"** per la verifica delle assenze degli alunni;
- cura costantemente il raccordo con i coordinatori delle classi e con l'O.P.T. dell'Osservatorio di Area sulla dispersione per gli opportuni interventi, informandoli e aggiornandoli sui casi a rischio;
- comunica tempestivamente al Dirigente scolastico i casi di frequenza irregolare, di violazione e di elusione dell'obbligo scolastico;
- ha cura di predisporre un report delle situazioni critiche da mantenere aggiornato costantemente per tracciare gli interventi messi in atto;
- compila il modello **"Comunicazione assenze alunni non giustificate"** che il Dirigente scolastico invia alla famiglia/tutore/affidatario (r.o.d.i. responsabile obbligo di istruzione);
- sostiene i coordinatori di classe nella compilazione della "Scheda segnalazione alunni - 2024_2025" e della "Scheda di segnalazione al Sindaco";
- invia mensilmente all'O.P.T. presso l'Osservatorio di Area sulla dispersione la scheda "Monitoraggio mensile 2024-2025" con i dati relativi alle assenze degli alunni dell'Istituto.

Si ritiene opportuno precisare la necessità della collaborazione del personale docente di tutti i consigli di classe per la rilevazione delle assenze, in ottemperanza al D.L.123/2023 "Decreto Caivano" che dispone misure urgenti di contrasto al disagio giovanile che coinvolgono tutte le comunità scolastiche.

4. Validità dell'anno scolastico

Ai sensi del DPR 122/2009, art.14, comma 7, nella scuola secondaria (di 1° e 2° grado) ai fini della validità dell'anno scolastico, ogni studente deve aver frequentato la scuola per almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato, di cui all'art.14, comma 7, pertanto **le ore di assenze dovute a ritardi e/o uscite anticipate**, salvo le deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti e a condizione che non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa, **rientrano nel computo delle ore di assenza**.

Si riporta testualmente art. 14, comma 7: *“A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista **per assenze documentate e continuative**, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”*. Pertanto, prima dello scrutinio di fine d'anno scolastico, per un eventuale scorporo delle assenze per malattia, è necessaria la presentazione della certificazione medica e/o ospedaliera, nelle modalità e tempi previsti dal Regolamento di Istituto.

5. Chiarimenti su certificati medici

Per la regione Sicilia trova applicazione generalizzata **la previgente disciplina** di cui alla legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 (collegato al d.d.l. n. 476/2019), il cui art. 3 sancisce che **l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica si applichi per assenze superiori ai 10 giorni**.

Allo stato, dunque, fatte salve le ipotesi in cui i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica, **l'obbligo di esibizione della certificazione medica sussiste per le sole assenze di durata superiore a 10 giorni e deve ritenersi valevole per gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado**, senza distinzione tra i diversi livelli del sistema educativo e di istruzione.

È opportuno puntualizzare, a beneficio di una corretta informazione, che la Legge Regionale 19 luglio 2019, n. 13 (collegato al d.d.l. n. 476/2019), non prevede l'abrogazione, tout court, della certificazione medica in senso assoluto, bensì l'abolizione dell'obbligo di presentazione del certificato medico per il rientro a scuola in caso di malattia superiore a cinque giorni.

La novità normativa riguarda l'opportunità di snellire una procedura burocratica, che prima era obbligatoria per poter riammettere l'alunno a scuola, dopo una malattia superiore a cinque giorni. Dunque, in caso di malattia superiore a cinque giorni, l'alunno può rientrare a scuola senza obbligo di presentare il certificato medico per il rientro. E così si sta operando nella scuola, in ottemperanza alla norma regionale.

Ciò non implica, tuttavia, che la famiglia non possa o non debba più richiedere certificati medici per documentare la malattia dei figli, nelle situazioni di numerose assenze, per cui possa essere messa a rischio la validità dell'anno scolastico (nella scuola secondaria di I e II grado) o vi possa essere il rischio di elusione dell'obbligo (nella scuola primaria e secondaria di I e II grado).

Se l'esercente della responsabilità genitoriale o della tutela legale fa richiesta motivata di un certificato, il medico che abbia effettivamente riscontrato uno stato di malattia, ha il dovere di rilasciare alla persona assistita o al suo rappresentante legale, certificazioni relative allo stato di salute, **perché questo adempimento rientra tra i doveri deontologici della professione medica.**

D'altra parte, il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni), all'art. 49, comma 1, nel definire i limiti di utilizzo delle misure di semplificazione, precisa che: "I certificati medici, sanitari (...) non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore".

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Rosita Alberti

Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse